

Legge regionale 8 aprile 1986, n. 17.

Disciplina degli interventi regionali nel settore archeologico.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Nel quadro delle competenze regionali in materia di assetto del territorio e in attesa di una nuova disciplina statale che determini le funzioni delle Regioni e degli Enti locali territoriali in materia di beni culturali a norma dell'art. 48 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, la Regione del Veneto, con la presente legge, promuove azioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio delle zone di interesse archeologico del Veneto, d'intesa con i competenti organi statali e con gli Enti locali, a norma dell'articolo 2 del D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805.

Tali azioni consistono in:

- 1) effettuazione, anche mediante affidamento di consulenze a istituti e/o esperti, di studi e ricerche sulla localizzazione, sulla natura e consistenza del patrimonio archeologico del Veneto, nonché sui caratteri e la tipologia dei relativi insediamenti;
- 2) realizzazione di campagne operative di rilevamento e scavo;
- 3) pubblicazioni sulla materia;
- 4) promozione di campagne informative ed educative per la formazione di una più diffusa coscienza dei valori storico-archeologici del territorio.

Art. 2

Il finanziamento delle azioni previste dall'articolo precedente è deliberato dalla Giunta regionale; per gli interventi di cui ai punti 1) e 2) la Giunta regionale delibera il relativo finanziamento nel quadro dei programmi proposti dagli Organi statali competenti, sentiti gli Enti locali interessati, anche ai fini di una loro partecipazione finanziaria alle singole iniziative.

Per quanto concerne, in particolare, le campagne operative di rilevamento e scavo, la programmazione ed esecuzione delle stesse resta soggetta alla normativa statale, vigente.

La Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta alla competente Commissione consiliare la relazione sugli interventi effettuati nell'anno precedente.

Art. 3

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, ammontanti a lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1986 al 1988, si provvede mediante riduzione di pari importo della partita n. 14 - «Interventi a favore dell'archeologia - del fondo globale per le spese di investimento iscritto al capitolo 80230 dello stato di previsione della spesa del bilancio annuale 1986 e del bilancio pluriennale 1986-1988.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1986 e pluriennale 1986-1988 sono conseguentemente apportate le seguenti modificazioni:

Stato di previsione della spesa

Variazione in diminuzione:

Capitolo 80230 — «Fondo globale per le spese di investimento e di sviluppo»

Partita n. 14 — Interventi a favore dell'archeologia

	Bilancio annuale	Bilancio pluriennale	
Competenza	L. 500.000.000	1986	L. 500.000.000
Cassa	L. 500.000.000	1987	L. 500.000.000
		1988	L. 500.000.000

Variazioni in aumento:

Capitolo 70188 — «Interventi a favore del settore archeologico»

	Bilancio annuale	Bilancio pluriennale	
Competenza	L. 500.000.000	1986	L. 500.000.000
Cassa	L. 500.000.000	1987	L. 500.000.000
		1988	L. 500.000.000

Tit. 09 Cat. 01 Sez. 01

Cod. ISTAT 2.17.10.3.06.06

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 8 aprile 1986

Bernini